

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

| | PAG. |
|--|------------------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 1193 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 1193 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1723-B) | 1193 |
| PRESIDENTE | 1193, 1194, 1195 |
| CORBINO, <i>Relatore</i> | 1193, 1195 |
| MOLINAROLI | 1194 |
| DE PALMA | 1195 |
| TROISI | 1195 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1197 |

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che a termini dell'articolo 40 del regolamento della Camera ha chiesto di partecipare alla seduta, in sede legislativa, per l'esame del disegno di legge n. 1723, il deputato Molinaroli.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1723-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato).

Il relatore, onorevole Corbino, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato al disegno di legge in esame.

CORBINO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, noi avevamo approvato nella seduta del 2 febbraio 1951 il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente l'esecuzione ed il finanziamento del censimento generale della popolazione e di quello della industria e commercio, apportando notevoli modifiche al testo che ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Longoni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

Il Senato ha accolto totalmente alcune delle nostre modifiche, altre le ha accolte nella sostanza modificandone leggermente la forma, per altre ha fatto proprie modificazioni di carattere sostanziale.

Di queste ultime le più importanti sono due. Noi avevamo proposto come data dei due censimenti il 30 novembre e il 16 ottobre, cioè due date distanziate fra loro di due settimane; il Senato, invece, ha proposto due date ma in giorni consecutivi, cioè il 4 e il 5 novembre. Per quello che concerne l'indagine sulla attività industriale e commerciale, il Senato ha completamente eliminato nell'articolo 3 tutta quella parte che noi avevamo creduto di aggiungere per avere dei dati sulle materie prime adoperate, sui salari corrisposti, sui prezzi e sui costi dei prodotti finiti ottenuti, perché il relatore del Senato ha fatto osservare che sarebbero dati molto imperfetti e che si appesantirebbe sensibilmente il censimento.

Un altro problema di sostanza è quello che concerne la Commissione di vigilanza. Noi avevamo limitato la composizione di questa Commissione a tre deputati e a tre senatori; il Senato, invece, riprendendo il testo primitivo, ha aggiunto anche il presidente dell'Istituto centrale di statistica, tre membri del Consiglio superiore di statistica, due rappresentanti dei datori di lavoro e due di prestatori d'opera.

Vi sono infine altre modificazioni di carattere puramente formale.

Noi ci troviamo di fronte ad una alternativa: o ci mettiamo a modificare nuovamente il testo del Senato per ottenere, previo accordo con la Commissione senatoriale, un quarto testo che dovrebbe diventare poi il testo definitivo; oppure approviamo puramente e semplicemente il testo come ci è pervenuto.

In favore della prima soluzione vi sarebbe la possibilità di ottenere qualche leggero miglioramento tecnico soprattutto nella formulazione e nei fini che il censimento si dovrebbe proporre. Ma debbo far presente alla Commissione che ci troviamo di fronte a dei termini che non consentono di prolungare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

Per presto che si faccia, prima che noi concordiamo con la V Commissione permanente del Senato il nuovo testo, arriveremmo, per lo meno, alla nostra seduta di venerdì 16 corrente e il Senato, quindi, non potrebbe prendere in esame il nuovo testo se non dopo la ripresa dei lavori parlamentari, cioè in aprile. Ora, la ripresa dei lavori parlamentari teoricamente dovrebbe avvenire ai primi di

aprile, ma noi non dobbiamo ignorare che vi sono certe eventualità per le quali tale ripresa potrebbe essere notevolmente ritardata.

Dato questo, proporrei alla Commissione di approvare il testo che ci perviene dal Senato perché, così facendo, l'Istituto Centrale di statistica, essendo autorizzato a spendere una parte dei fondi che occorrono per il censimento, può cominciare a predisporre le indagini, a cercarsi il personale, a fare tutto quello che occorre perché il 4 novembre il censimento della popolazione sia fatto.

Nel frattempo noi potremmo eventualmente, con i colleghi della Commissione competente del Senato, studiare piccole varianti o aggiunte alla presente legge che si potrebbero presentare sotto forma di proposta di legge d'iniziativa parlamentare precedentemente concordata, piccole varianti che non ostacolerebbero il lavoro già predisposto.

Ecco perché io non oso assumere la responsabilità di proporre alla Commissione il rinvio in attesa del nuovo testo concordato e propongo, invece, senz'altro, di approvare il testo che ci perviene dal Senato.

Vi sono due piccole rettifiche da fare e che possiamo considerare come eseguite in sede di coordinamento. All'articolo 16, dove si parla dello stanziamento, il testo pervenuto dal Senato, al primo capoverso, ha ommesso la parola «recate». A questa omissione penso che si possa porre rimedio in sede di coordinamento.

Una correzione di carattere formale è da apportare all'articolo 1. In esso è detto: «I giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo ecc.». Io credo che si dovrebbe dire: «Nei giorni 4 e 5 novembre 1951, avranno luogo ecc.». Anche per questo penso che si possa rimediare in sede di coordinamento.

A mio giudizio, quindi, preliminarmente dovremmo prendere in esame la questione se approvare o no il testo del Senato, perché se decidiamo di approvarlo è inutile perdere tempo in discussioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo punto.

MOLINAROLI. Il mio intervento è dovuto alla preoccupazione suscitata in seno alla I Commissione permanente di cui faccio parte, per l'introduzione dell'articolo 14 fatta dalla Commissione finanze e tesoro sul precedente testo del Senato. Quell'articolo sollevò una delicata questione di competenza della I Commissione, relativamente alla questione delle variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali, e si è prospettata l'opportunità di introdurre un qualche emendamento alla formulazione adottata.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

Dico subito, però, che il testo che ora ci propone il Senato viene incontro ai desiderata della citata I Commissione, perché, mentre l'articolo 14 introdotto dalla IV Commissione della Camera vietava senz'altro di disporre variazioni comunali, entro il periodo dal marzo al dicembre, secondo il nuovo testo del Senato si dispone che queste variazioni non vengono attuate, eliminando così il punto controverso.

Sarebbe stato certamente opportuno giustificare il motivo della data del 1° maggio, comunque, siccome il relatore è di avviso di mantenere il testo per le ragioni da lui illustrate, non ho nulla da eccepire.

DE PALMA. Vorrei insistere affinché venga accolta la proposta dell'onorevole Corbino, intendendo soltanto in sede di coordinamento apportare quelle modifiche cui lo stesso relatore ha fatto cenno.

TROISI. Concordo anch'io con la proposta fatta dall'onorevole Corbino.

Mi permetto soltanto di esprimere qualche riserva sull'articolo 7, sulla composizione, cioè, della commissione di vigilanza, in quanto, trattandosi di un compito strettamente tecnico, non vedo la necessità della rappresentanza sindacale, anche perché sono convinto che sorgeranno delle difficoltà nella scelta dei rappresentanti.

CORBINO, *Relatore*. Occorre partire dal presupposto che, per un censimento di questo genere, è necessario il concorso di tutta la popolazione. La presenza nella Commissione di vigilanza di due rappresentanti dei prestatori di opera, permetterà alle organizzazioni periferiche di favorire le operazioni del censimento.

Quanto alla difficoltà della scelta di questi rappresentanti, io penso che le organizzazioni sindacali si metteranno d'accordo: uno potrà essere della C.G.I.L., mentre l'altro di altra organizzazione. Quello che preme è che il censimento sia fatto in una atmosfera di fiducia, che non sorgano quelle resistenze che si sono incontrate in tanti precedenti censimenti, ed io penso che l'ausilio degli organi federali possa essere vantaggioso.

Questo è lo scopo che ha indotto la Commissione del Senato ad introdurre questi rappresentanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato, che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

Resta inteso che le due variazioni formali, cui ha fatto cenno il relatore, si intendono apportate in sede di coordinamento.

ART. 1.

Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il comune di nascita, il comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;

d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attività della azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;

e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

(È approvato).

ART. 3.

Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun comune:

a) la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;

b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata;

c) per tutte le unità di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;

d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

(È approvato).

ART. 4.

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

(È approvato).

ART. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai comuni.

I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

(È approvato).

ART. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni di cui all'articolo 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 7.

Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei prestatori di opera.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

(È approvato).

ART. 8.

In ogni Comune a cura del Sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

(È approvato).

ART. 9.

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

(È approvato).

ART. 10.

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati né a privati né ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

ART. 11.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle prefetture e ai comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle prefetture e dai comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 giacchè l'articolo 12 è stato approvato dal Senato senza modificazioni.

ART. 13.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 14.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

(È approvato).

ART. 15.

I Prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

(È approvato).

ART. 16.

L'opera relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la particolare elaborazione dei dati relativi ai vari settori delle industrie artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli articoli 17 e 18 del nostro testo sono stati soppressi dal Senato.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Passiamo al nuovo testo, approvato dal Senato, che costituisce l'articolo 17:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato oggi.

(Segue la votazione).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'esecuzione e il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio ». (1723-B).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Cinciari

Rodano Maria Lisa, Consiglio, Corbino, Costa, De Palma, Dugoni, Ferreri, Giannini Guglielmo, Guggenberg, Manniròni, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Spallone, Tosi, Tremelloni, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

È in congedo:

Longoni.

La seduta termina alle 10,15.